



OGGETTO: LINEE GUIDA procedimenti autorizzativi inerenti il rilascio/rinnovo e modifiche dell'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Com'è noto, sulla G.U. n. 124 del 29.05.2013 – Supplemento ordinario n. 42, è stato pubblicato il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Con il succitato regolamento, entrato in vigore il 13 giugno 2013, viene istituita l'autorizzazione unica ambientale (AUA), provvedimento che incorpora, in un unico titolo, diverse autorizzazioni/iscrizioni ambientali previste dalle normative di settore.

In data 7 novembre 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato la Circolare prot. n. 00498017GAB, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'AUA, evidenziando, attese le finalità di semplificazione del Regolamento n.59/2013, l'obbligatorietà della stessa.

Il procedimento amministrativo è avviato su iniziativa di parte e viene gestito dal S.U.A.P. competente per territorio, unico punto di accesso per il richiedente, che deve fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le P.A. coinvolte nel procedimento. Infatti, l'ultimo comma dell'art. 4 prevede che l'autorità competente trasmetta, in modalità telematica, ogni comunicazione all'impresa tramite SUAP.

L'autorità competente, in Regione Piemonte, è la Provincia.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'art. 1 individua i soggetti che possono richiedere l'AUA:

1. micro imprese
2. piccole imprese
3. medie imprese
4. impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le imprese di cui ai punti 1., 2. e 3., sono quelle individuate dal D.M. 18 aprile 2005 e devono avere i requisiti nello stesso indicate (e cioè numero di dipendenti e fatturato).

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto 4., vi rientrano tutti quelli che:

- non sono soggetti ad A.I.A. e le cui imprese non hanno i requisiti per essere qualificate micro, piccole e medie (secondo il D.M. 18 aprile 2005);

- sono sottoposti a procedura di VIA, ma il provvedimento finale di valutazione non sostituisce le autorizzazioni in materia ambientale, cioè vi è solo il Giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Per contro, non possono richiedere l'AUA, e conseguentemente sono esclusi dall'applicazione del regolamento,

- le imprese e gli impianti soggetti ad AIA;
- le imprese sottoposte a procedura di VIA, laddove il provvedimento finale di valutazione sostituisce (o ricomprende) le autorizzazioni in materia ambientale.

La Circolare Ministeriale prevede che un impianto produttivo non soggetto ad AIA è soggetto ad AUA, anche se il gestore è una grande impresa.

Le disposizioni sopra richiamate, contemplando non solo le imprese ma anche gli impianti, trovano applicazione anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico (es. Comune): la stessa Circolare Ministeriale estende l'obbligatorietà dell'AUA agli operatori "privati e pubblici".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. in questione, le imprese e gli impianti individuati all'art. 1 hanno l'obbligo di richiedere l'AUA ogni qualvolta, per iniziare la propria attività, necessiti acquisire **anche uno solo** dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- e) documentazione previsionale di impatto acustico;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- g) comunicazione in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- h) eventuali ulteriori titoli abilitativi individuati dalla Regione.

La normativa prevede, tuttavia, due eccezioni all'obbligo di presentare la domanda per il rilascio dell'AUA: infatti, viene data facoltà all'impresa di non richiedere l'AUA nel caso in cui l'attività sia assoggettata a mera comunicazione e/o ad autorizzazione di carattere generale. In ogni caso, l'impresa che non intende avvalersi dell'autorizzazione unica, deve comunque presentare al SUAP competente l'istanza volta ad ottenere il titolo abilitativo necessario.

Nell'ipotesi in cui debba essere esperita la procedura di verifica, l'AUA può essere richiesta solo dopo la conclusione della stessa e sempre che l'impianto non sia da assoggettare a valutazione di impatto ambientale.

Il comma 5 dell'art. 3 dispone che:

- l'autorizzazione unica ambientale deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo

svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività;

- nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, deve essere prescritto al gestore di presentare alla Provincia, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo; qualora dagli esiti dei suddetti autocontrolli emerga un inquinamento provocato dall'attività, la Provincia può procedere ad un aggiornamento delle prescrizioni.

L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a **15 anni a decorrere dalla data del rilascio**.

Nel caso di prescrizioni che stabiliscano un termine entro il quale l'impresa deve compiere degli adempimenti, vale il principio della "piena conoscenza dell'atto" e cioè della materiale ricezione dello stesso.

L'art. 4 stabilisce che l'istanza, nella quale il richiedente deve elencare gli atti di comunicazione ed autorizzazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione unica ambientale, deve essere presentata al SUAP competente che deve trasmetterla immediatamente, in via telematica, alla Provincia ed alle altre P.A. interessate dal procedimento.

Il SUAP, in accordo con la Provincia e gli eventuali altri soggetti coinvolti, ne verifica la correttezza formale: tale controllo, finalizzato a verificare la completezza della documentazione presentata dall'istante, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Poiché il termine di 30 giorni per effettuare le verifiche richieste è veramente "stretto" è auspicabile che i SUAP trasmettano alla Provincia l'istanza il giorno stesso in cui la ricevono: infatti, per tali istanze, non si può considerare applicabile quello previsto dalla convenzione (7 giorni lavorativi), peraltro in contrasto con la disposizione succitata (che prevede la trasmissione "immediata").

Per dare applicazione alla disposizione relativa al "controllo formale" dell'istanza, è necessario predisporre, tempestivamente, una nota indirizzata al SUAP, in cui si comunica l'esito del controllo effettuato dal Settore e si chiede, nel caso in cui siano coinvolti nel procedimento altri soggetti, se la domanda, corredata dalla documentazione alla stessa compiegata, è stata loro trasmessa e si informa lo Sportello che si resta in attesa di conoscere l'esito di tali verifiche.

Stante la formulazione normativa, si ritiene che il termine di 30 giorni previsto per il controllo sia perentorio e, quindi, non possa essere sospeso per il periodo necessario all'acquisizione delle valutazioni degli altri soggetti coinvolti.

Il regolamento prevede che, decorsi i 30 giorni, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Nel caso in cui invece si riscontri la necessità di integrare la documentazione, la Provincia ne dà tempestiva comunicazione, in via telematica, al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per la presentazione degli stessi: poiché il comma 3 dell'art. 4 rinvia al comma 7 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel caso in cui l'impresa non provveda ad integrare l'istanza entro i termini fissati dalla Provincia, l'istanza è archiviata: trattandosi di fase pre-istruttoria non è necessario che l'archiviazione sia preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi.

Dato che i termini possono essere sospesi per una sola volta, si deve procedere all'archiviazione dell'istanza anche nel caso in cui l'impresa evada in modo non esauriente la richiesta di integrazione documentale.

La normativa consente all'impresa di chiedere una proroga dei termini concessi nel caso di complessità della documentazione da presentare. In tale fattispecie, il termine è sospeso per il tempo della proroga, che non può avere una durata superiore ai 30 giorni: da ciò si desume che non sia possibile dichiarare improcedibile l'istanza.

Per quanto concerne la procedura per il rilascio dell'AUA, premesso che le tempistiche di riferimento sono quelle previste dalle normative di settore per i titoli abilitativi ambientali da "sostituire", l'art. 4 contempla le seguenti fattispecie:

1. nel caso in cui il procedimento si concluda **entro 90 giorni**, la Provincia adotta il provvedimento entro tale data e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo abilitativo. E' a discrezione del SUAP convocare la conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010. Per contro, il SUAP deve convocare la conferenza dei servizi quando:
 - * l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta;
 - * l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche;
 - * le normative regionali o di settore prevedano il ricorso alla conferenza dei servizi;
2. nel caso in cui il procedimento abbia una **durata superiore ai 90 giorni**, il SUAP, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, convoca la conferenza dei servizi ex art. 7 D.P.R. 160/2010. La Provincia deve adottare l'AUA entro **120 giorni** dal ricevimento dell'istanza o entro **150 giorni**, qualora siano state richieste integrazioni. La suddetta autorizzazione provinciale confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento, di competenza del SUAP, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato adottata dal responsabile del procedimento di chiusura dei lavori della conferenza;
3. nel caso in cui l'AUA venga richiesta esclusivamente ai soli fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, il SUAP trasmette la documentazione alla Provincia che, dove previsto, convoca la conferenza dei servizi. La Provincia adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Si ritiene che il procedimento di cui al punto 2. si riferisca a nuovi impianti che, per l'esercizio dell'attività, necessitano anche di autorizzazioni, nullaosta o altri atti di assenso che non possono essere sostituiti dall'AUA, ma di cui l'impresa deve comunque essere in possesso prima di operare.

Il procedimento di cui al punto 3. invece deve essere avviato in tutti i casi in cui i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività possono essere sostituiti dall'AUA, indipendentemente dal fatto che vengano coinvolti nel procedimento più P.A.: si ritiene, comunque, che, tra i soggetti competenti in materia ambientale (definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), anche se non espressamente previsti dalla norma, debbano ricomprendersi anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative (es. i gestori del servizio idrico integrato, che rilasciano l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e assimilate alle domestiche).

Un altro aspetto saliente è rappresentato dal fatto che la Provincia deve adottare, a conclusione della fase istruttoria del procedimento, un vero e proprio provvedimento amministrativo, mentre il SUAP il "titolo abilitativo" (cioè l'Autorizzazione Unica Ambientale).

Conseguentemente, nel caso di AUA, non verrà rilasciato dalla Provincia una relazione (parere) come previsto dalla Convenzione ex D.P.R. 07/09/2010 n. 160, ma un atto, numerato e datato, che verrà trasmesso al SUAP per l'adozione del titolo abilitativo. Si ritiene opportuno che, nella lettera di trasmissione del suddetto provvedimento al SUAP, venga inserito quanto segue: "Si resta in attesa di ricevere copia del titolo abilitativo emesso, con l'indicazione della data in cui lo stesso è stato notificato o consegnato o inviato con PEC al proponente". Ciò al fine di potere "calcolare" il rispetto delle tempistiche eventualmente prescritte.

L'art. 5 dispone che, sei mesi prima della scadenza, l'impresa deve presentare al SUAP l'istanza di rinnovo. La procedura in tal caso è quella prevista dall'art. 4.

E' consentito fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

Se l'istanza di rinnovo viene presentata nei termini, è consentita la prosecuzione dell'attività, in forza della precedente autorizzazione, sino all'adozione del provvedimento di rinnovo.

La Provincia può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni della stessa prima della scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite a suo tempo impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Per quanto concerne la procedura da adottare nel caso di modifiche all'impianto, occorre distinguere tra modifiche non sostanziali e sostanziali:

- **modifiche non sostanziali:** l'impresa che intende effettuare una modifica deve darne comunicazione alla Provincia. Nel caso in cui quest'ultima non si pronunci entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'impresa può procedere all'esecuzione della modifica. Se necessario, la Provincia provvede ad aggiornare l'autorizzazione in essere.

E' da evidenziare che, nel caso di modifiche non sostanziali, non si passa attraverso il SUAP.

- **modifiche sostanziali:** anche in questo caso, l'impresa che intende effettuare una modifica deve darne comunicazione alla Provincia. Se quest'ultima ritiene che trattasi di modifica sostanziale, ordina all'impresa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, di presentare istanza al SUAP, seguendo la procedura di cui all'art. 4. In questo caso la modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

E' da evidenziare che l'impresa deve sempre presentare la comunicazione di modifica alla Provincia, in quanto spetta a tale Ente valutare se trattasi di modifica sostanziale o non sostanziale.

Ciò nonostante, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e di non comportare un allungamento dei termini del procedimento, nel modello di istanza AUA si è previsto che il proponente, qualora ritenga che la modifica che intende apportare all'impianto sia da considerarsi sostanziale, presenti la domanda direttamente al SUAP.

L'art. 9 prevede un controllo volto a verificare:

- il numero delle domande presentate al SUAP;
- i tempi impiegati per l'istruttoria;
- i tempi impiegati per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti,
- i tempi per il rilascio dell'AUA;
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza dei servizi.

Tale controllo, che sarà annuale, comporterà l'obbligo, per le amministrazioni interessate, di fornire i dati sopra elencati ai Ministeri competenti.

Si ritiene che le amministrazioni interessate siano il SUAP (anche se lo Sportello non è un'amministrazione) e la Provincia.

L'art. 10, che detta disposizioni transitorie, stabilisce che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio.

Per quanto riguarda impianti già esistenti ed autorizzati, si prevede che l'A.U.A. possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo. A tale proposito, si fa presente che, visto quanto indicato al riguardo dalla Circolare Ministeriale, tale disposizione non è da intendersi come facoltà per l'impresa, ma soltanto come indicazione del termine temporale in cui "scatta" l'obbligo di richiederla. Ciò significa che un impianto già autorizzato, alla prima scadenza di uno

dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, deve presentare istanza per ottenere l'AUA, chiedendo, nel contempo, l'aggiornamento di tutti gli altri titoli (sempre solo se ricadenti nell'art. 3, comma 1, succitato) di cui è in possesso. Relativamente al termine entro cui deve essere presentata la domanda di AUA, la Circolare dispone che debbano essere rispettate le tempistiche previste dalle singole norme di settore, in quanto consentono la possibilità di continuare l'attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

Inoltre, la Circolare Ministeriale stabilisce che, nel caso di impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni del settore, l'AUA debba essere richiesta anche nel caso in cui il titolo in scadenza sia una comunicazione. Diverso è il caso in cui la scadenza riguardi un'autorizzazione in via generale: in tale fattispecie, il gestore, sebbene l'impianto sia in possesso anche di provvedimenti autorizzativi (es. autorizzazione allo scarico), può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale (art. 7, comma 1, D.P.R. 59/2013) al SUAP competente, senza richiedere l'AUA.

Da ultimo, la succitata Circolare dispone che, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

La norma rinvia ad un Decreto Ministeriale l'adozione di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A., prevedendo che, nelle more, l'istanza deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4: a tale proposito, si fa presente che la modulistica cui dovranno fare riferimento le imprese interessate è quella reperibile sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quanto concerne i titoli abilitativi, elencati all'art. 3, comma 1, si evidenzia quanto segue:

- premesso che, sorgono perplessità in ordine al fatto che vi sia ricompresa anche la comunicazione ex D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, in quanto, in Regione Piemonte, la comunicazione stessa è titolo abilitativo (infatti, non deve essere acquisito alcun provvedimento espresso da parte della Provincia), in attesa di un pronunciamento regionale al proposito, si ritiene opportuno:
 - che le autorità competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica ambientale, tengano conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Cfr. art. 3, comma 5 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.);
 - stabilire che, per tutte le aziende che richiedono l'AUA, la comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica debba essere corredata dalla comunicazione ai

sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., redatta tramite il sistema dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte;

- per quanto riguarda l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera del decreto, rimangono valide quelle rilasciate in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tra i titoli sostituiti sono ricompresi anche i provvedimenti rilasciati dai gestori del sistema idrico integrato per gli scarichi in fognatura. A tale proposito, si fa presente che, qualora l'AUA venga richiesta esclusivamente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura, la Provincia, che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, deve coordinare il procedimento amministrativo, chiederà al Gestore del Servizio Idrico Integrato la trasmissione dell'atto autorizzativo di competenza (vedasi le LL.RR. n. 48/93 e 44/2000 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 124, comma 7), senza effettuare alcuna istruttoria sull'istanza medesima, alla luce del fatto che il succitato D.P.R. non comporta uno spostamento di competenze. In tali fattispecie, si ritiene opportuno adottare un provvedimento di semplice trasmissione di tale atto al SUAP per l'adozione del titolo abilitativo. Tali considerazioni sono da ritenersi valide anche nei casi in cui, oltre che per lo scarico in pubblica fognatura, l'AUA venga richiesta per altri titoli abilitativi di competenza della Provincia; conseguentemente, il provvedimento provinciale conterrà l'atto di assenso per i titoli di competenza provinciale e la trasmissione dell'atto autorizzativo del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Ad oggi, il provvedimento di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ex Reg. 1/R non rientra tra i titoli sostituiti dall'AUA, in quanto è necessario che la Regione, con proprio atto, lo individui come tale. Nella modulistica AUA si è comunque previsto che, nel caso di comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., venga allegata l'istanza di approvazione del piano di che trattasi, al fine di istruire l'istanza nel suo complesso: al termine dell'istruttoria, tuttavia, verrà rilasciata l'AUA e, relativamente all'approvazione del piano, il parere.

Le LINEE GUIDA sopra riportate sono suscettibili di modifiche e/o variazioni in relazione a quanto verrà disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.